



DISEGNO DI LEGGE

**d'iniziativa dei senatori FLERES, GERMONTANI, FERRARA
e PISCITELLI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 17 DICEMBRE 2008

Disposizioni in materia di educazione finanziaria

ONOREVOLI SENATORI. - Negli ultimi tempi il tema dell'educazione finanziaria ha assunto una crescente importanza in risposta ai mutamenti che stanno interessando la situazione globale dei mercati finanziari.

Nel corso degli anni, infatti, si è assistito al passaggio da una gestione del risparmio attraverso strumenti relativamente semplici e a basso rischio, a nuove forme di gestione attraverso veri e propri strumenti finanziari più complessi che, per essere compresi pienamente anche nella loro componente di rischio, richiedono da parte del risparmiatore un livello di preparazione maggiore.

In tale nuovo contesto, una approfondita informazione da parte del consumatore costituisce un elemento centrale per il raggiungimento di un maggiore equilibrio fra domanda e offerta di prodotti finanziari.

Le maggiori economie del mondo si sono mosse o si stanno attivando per sostenere e migliorare l'educazione finanziaria dei cittadini: paesi come il Regno Unito e gli Stati Uniti d'America non solo hanno istituito enti appositi cui delegare il compito di recepire le esigenze dei diversi *stakeholder* coinvolti e coordinare le iniziative in atto, ma hanno altresì definito strategie di lungo periodo per intervenire sul tema.

In Italia, l'assenza di interventi a livello nazionale dedicati all'educazione finanziaria, e di un soggetto «istituzionalmente» preposto al coordinamento di iniziative in tale direzione (unitamente al mancato coinvolgimento del sistema educativo), rappresentano punti critici che le istituzioni e il sistema economico-finanziario italiani devono considerare.

Una recente ricerca eseguita dalla Società Evers-Jung per conto della Commissione europea ha evidenziato che l'Italia è agli ultimi

posti per i programmi di educazione finanziaria.

Le recenti vicende che hanno colpito i risparmiatori, infatti, hanno evidenziato la poca conoscenza dei problemi connessi con i prodotti che vengono offerti con garanzie da parte degli emittenti.

A fronte di 160 *best practices* individuate in Inghilterra, solo 5 sono state fatte in Italia. I consumatori non conoscono la differenza tra una carta di credito e una carta di debito, tra una polizza di vita normale ed una «*united linked*» (quelle che contengono le obbligazioni Lehman Brothers). I consumatori, quando si rivolgono ad una società che eroga il credito al consumo non comprendono la differenza tra la cessione del quinto dello stipendio ed un prestito con trattenuta.

Solo l'ABI si è occupata di educazione finanziaria con il Consorzio «Patti chiari»; anche questa esperienza, pressoché autoreferenziale, non ha evitato che fino al 15 settembre 2008, il giorno prima del fallimento, Patti chiari classificasse le obbligazioni Lehman Brothers come prodotti finanziari adatti a soggetti con bassa propensione di rischio. Si rende quindi necessario prevedere un modello di educazione finanziaria che venga realizzato da soggetti qualificati a spese delle stesse società che vendono prodotti destinati al credito e al consumo. Tra i soggetti qualificati possono senz'altro individuarsi le associazioni di consumatori riconosciute dalle singole regioni e che hanno una conoscenza ed un rapporto molto stretto con il territorio e gli utenti; oltre ad esse, l'attività di educazione finanziaria può essere demandata a professionisti in possesso di conoscenze specifiche.

Il costo dei progetti sarà a carico di tutte le società finanziarie e sarà rapportato alla somma spesa nell'anno precedente per pub-

blicità; entro il 28 febbraio le società dovranno mettere a disposizione il 5 per cento dell'importo speso nell'anno precedente.

Il presente disegno di legge reca disposizioni che prevedano la realizzazione di progetti di educazione finanziaria per rispondere alle sfide che i nuovi scenari pongono nei confronti dei consumatori.

Esso prevede la istituzione di un comitato composto da un rappresentante delle associa-

zioni dei consumatori, da un esperto in diritto comunitario finanziario e da un membro del Parlamento, chiamato a svolgere i compiti elencati nell'articolo 2.

Si prevede, inoltre, che le società finanziarie corrispondano direttamente, dopo l'approvazione del progetto, una somma pari al 70 per cento del costo dello stesso anticipatamente ed il rimanente 30 per cento alla conclusione.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. La presente legge riconosce l'importanza dell'educazione finanziaria come strumento per la tutela del consumatore che miri ad ampliare le conoscenze dei cittadini al fine di utilizzare in maniera più consapevole gli strumenti e i servizi finanziari offerti dal mercato, e si pone l'obiettivo di promuovere e realizzare progetti su tale materia.

2. L'educazione finanziaria si rivolge a tutti i cittadini senza distinzioni, attraverso azioni di informazione, sensibilizzazione e formazione.

3. I progetti di educazione finanziaria vengono realizzati dalle associazioni di consumatori esperte nella materia e dotate di riconoscimento da parte delle singole regioni e vengono trasmessi, dal 1° al 30 aprile di ciascun anno, al comitato di cui all'articolo 2.

Art. 2.

1. Con decreto da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dello sviluppo economico istituisce un comitato, composto da un membro del Senato della Repubblica o della Camera dei deputati, nominato d'intesa dai Presidenti delle Camere, da un rappresentante delle associazioni dei consumatori e da un esperto finanziario accreditato presso la Commissione europea o il Parlamento europeo.

2. Il comitato di cui al comma 1 svolge i seguenti compiti:

a) coordina e guida le iniziative volte alla attivazione dei programmi di educazione finanziaria con obiettivi di lungo periodo;

b) esamina i progetti di educazione finanziaria;

c) coordina tutte le azioni in materia di educazione finanziaria;

d) favorisce la collaborazione fra i diversi soggetti, pubblici e privati, al fine di indirizzare le azioni da porre in atto;

e) promuove e incentiva attività di sensibilizzazione affinché il pubblico abbia accesso a informazioni chiare e trasparenti e a servizi di consulenza in materia di educazione finanziaria.

Art. 3.

1. Ai fini di cui alla presente legge, le società finanziarie che erogano crediti al consumo sotto qualunque forma o modalità mettono a disposizione una somma pari al 5 per cento delle spese realizzate per pubblicizzare la propria attività nell'esercizio finanziario dell'anno precedente per la realizzazione di progetti di educazione finanziaria, comunicando entro il 28 febbraio di ciascun anno l'importo speso al 31 dicembre dell'anno precedente.

2. Le società finanziarie, nell'ambito della disponibilità obbligatoria, corrispondono ai soggetti attuatori il 70 per cento del costo complessivo del progetto approvato anticipatamente ed il restante 30 per cento alla conclusione del progetto.

